

PREFAZIONE

La Relazione sull'utilizzazione del Fondo Unico dello Spettacolo nel 1998 – nel dar conto, nel modo più esaustivo e trasparente possibile, dell'allocazione dei finanziamenti statali alle istituzioni, enti, associazioni, imprese, attive nello spettacolo e della loro articolazione regionale – traccia anche a grandi linee l'azione del governo nel settore.

Tale azione si è esplicata, tra l'altro, in un'intensa attività legislativa, e può essere così sintetizzata:

- *integrazione a pieno titolo delle attività dello spettacolo nell'Amministrazione della cultura*, ponendo fine alla situazione di incertezza e di precarietà istituzionale che aveva per anni caratterizzato il settore, e allineando anche il nostro paese al modello di organizzazione dell'intervento pubblico nella cultura dei paesi industriali avanzati;
- *proseguimento dell'impegno finalizzato a rendere più incisivo il ruolo della cultura e dello spettacolo nell'azione dell'Unione Europea*, con un sostegno convinto all'operato della Commissione, sia in ambito politico, favorendo l'approvazione del programma "Europa 2000", sia in ambito scientifico, collaborando strettamente all'armonizzazione dell'informazione statistica nei 15 paesi;
- *sostegno ad una programmazione di più ampio respiro dell'attività dello spettacolo*, attraverso una triennializzazione – per legge - dei finanziamenti statali al settore, tale da dare maggiori certezze e stabilità ai grandi enti culturali, e agli operatori del teatro, della musica e della danza;
- *proseguimento della "privatizzazione" delle istituzioni culturali*, con la avvenuta trasformazione degli enti lirici, della Biennale di Venezia, della Scuola di Cinema, dell'Istituto del Dramma Antico da enti pubblici in più agili organismi privati, in vista sia di deburocratizzarne la gestione, sia di aprirli maggiormente alla società e all'apporto di capitali privati;
- *maggiore attenzione dell'azione governativa alla creazione artistica contemporanea* – un'attività in precedenza alquanto trascurata nel nostro paese - attraverso la predisposizione di incentivi per gli autori teatrali e cinematografici, per i compositori, nonché, più in generale, per i giovani artisti;
- *avvio di azioni e programmi tendenti al riequilibrio territoriale dell'attività dello spettacolo*, rimediando gradualmente, anche attraverso progetti speciali – a partire da quello per il teatro nelle aree disagiate – alla perdurante situazione di svantaggio che caratterizza in particolare alcune zone del Mezzogiorno;

Complessivamente si può affermare che nel corso del 1998, è stata proseguita, e in alcuni casi portata a termine, la vasta opera di sistematizzazione istituzionale del settore avviata nel 1997.

La definizione dei criteri di applicazione della nuova normativa è per altro demandata all'approvazione di un gran numero di *regolamenti*: è questa la missione che l'anno appena trascorso lascia in eredità al 1999.

IL MINISTRO PER I BENI E
LE ATTIVITA' CULTURALI

Giovanna Melandri

PRIMA PARTE - CONSIDERAZIONI GENERALI

PAGINA BIANCA

1. Il quadro legislativo

1.1. Premessa

Le innovazioni normative introdotte nel corso del 1998 articolano e, per molti versi, completano il percorso di razionalizzazione del quadro istituzionale dello spettacolo, nell'ambito di un ridisegno sostanziale dell'assetto del settore culturale e degli indirizzi della politica pubblica mirata al sostegno delle sue istituzioni. In questo modo si sono portate a compimento la ridefinizione dell'ossatura del settore, lasciando ai regolamenti - che saranno emanati nel corso del 1999 - il compito di specificarne compiutamente il funzionamento concreto, adeguando in questo modo la normativa sullo spettacolo all'emergere di nuovi bisogni e aspettative sia da parte delle istituzioni sia da parte del pubblico e dell'intera società.

1.2. L'assetto istituzionale del settore

Tra i provvedimenti a carattere generale il più importante è certamente il decreto legislativo 20 ottobre 1998 n.368 con il quale viene istituito il *Ministero per i Beni e le Attività Culturali* che provvede alla tutela gestione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali e alla promozione delle attività culturali, garantendone il pluralismo e l'equilibrato sviluppo in relazione alle diverse aree territoriali e ai diversi settori.

Con l'istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali si dà così spazio alla valorizzazione e alla promozione, quali obiettivi dell'intervento pubblico da porre sullo stesso piano della tutela; si accoglie inoltre un'accezione ampia ed esaustiva di attività culturali, includendovi non soltanto le attività teatrali, musicali, cinematografiche, la danza e le altre forme di spettacolo inclusi i circhi e spettacoli viaggianti, ma anche la fotografia, le arti plastiche e figurative, e il design industriale, estendendone così lo spettro a settori fino ad ora considerati spesso marginali.

Al Ministero sono quindi devolute le attribuzioni in materia di spettacolo spettanti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e ad esso viene trasferito il Dipartimento dello

Spettacolo, con la conseguente attribuzione delle risorse finanziarie e del personale prima in dotazione di quest'ultimo.

La struttura istituzionale del settore dello spettacolo viene completata dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che *conferisce funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali*, in attuazione della legge 15 marzo 1997, n.59; esso - come già la scorsa Relazione sulla utilizzazione del Fondo Unico dello Spettacolo sottolineava - individua al capo IV i compiti che in materia di spettacolo restano attribuiti al livello centrale. Questi compiti ritenuti dal legislatore "di rilievo nazionale" sono di seguito elencati:

- a) la definizione degli indirizzi generali per il sostegno dello spettacolo, in modo da valorizzare la qualità e la progettualità, e da rispondere ad esigenze di riequilibrio territoriale;
- b) la promozione della produzione nazionale di teatro, musica e danza all'estero;
- c) la definizione dei requisiti della formazione del personale artistico e tecnico dei teatri;
- d) la promozione di una videoteca che conservi la memoria visiva delle attività teatrali, musicali e coreutiche;
- e) la valorizzazione del ruolo delle compagnie teatrali e di danza e delle istituzioni concertistico-orchestrali;
- f) il sostegno alle istituzioni teatrali nazionali;
- g) la definizione degli indirizzi per la presenza delle varie forme di spettacolo nelle scuole e nelle università;
- h) la concessione di sovvenzioni e aiuti finanziari ai soggetti operanti in campo cinematografico;
- i) la revisione delle opere cinematografiche;
- j) l'autorizzazione all'apertura delle sale cinematografiche;
- k) il contributo al sostegno delle attività della Scuola Nazionale di Cinema;
- l) la programmazione e la promozione di una presenza equilibrata e omogenea delle attività teatrali, musicali e di danza nel territorio, favorendone l'insediamento in località che ne sono prive;

- m) il sostegno alla produzione teatrale, musicale e di danza italiana, e in particolare contemporanea;
- n) l'incentivo alla rappresentazione del repertorio classico del teatro greco-romano in coordinamento con l'Istituto Nazionale del Dramma Antico;
- o) la promozione di forme di ricerca e sperimentazione teatrale, musicale e di danza e di rinnovo dei linguaggi;
- p) il contributo al sostegno delle fondazioni musicali (che hanno sostituito gli enti lirici).

1.3. L'azione di sostegno finanziario

Un'altra serie di interventi riguarda la razionalizzazione dell'attività consultiva finalizzata alla definizione degli interventi specifici di sostegno e finanziamento delle attività di spettacolo. In questo senso, il decreto legislativo dell'8 gennaio 1998 n.3 è volto a portare a termine la razionalizzazione dell'*assetto organizzativo delle commissioni e dei comitati* operanti nel settore dello spettacolo, ridefinendone ruolo e funzioni. Per quanto riguarda il cinema vengono istituite - modificandone la composizione rispetto alla legislazione precedente - le *Commissioni* per la revisione dei lungometraggi (allo scopo di limitarne eventualmente la visione ai minori), e vengono unificate le tre Commissioni che in precedenza valutavano i film per ragazzi, nella Commissione per i lungometraggi, i cortometraggi ed i film per ragazzi.

Il decreto del 10 giugno 1998 n. 273 ha inoltre definito la costituzione e il funzionamento del *Comitato per i problemi dello spettacolo*. Il Comitato è adesso composto da cinque sezioni, una per ogni settore (musica, danza prosa, cinema, attività circensi e spettacolo viaggiante); fanno parte di ciascuna di esse soggetti appartenenti a sindacati e associazioni di categoria; il Comitato è presieduto dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali; ne fa parte il Capo del Dipartimento dello Spettacolo. Esso svolge un ruolo consultivo in relazione all'elaborazione ed all'attuazione delle politiche di settore, nonché alla predisposizione di criteri relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno dello spettacolo.

Il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, infine, definisce e specifica le competenze e le modalità di funzionamento delle *Commissioni consultive* dello spettacolo istituite dal decreto del 23 ottobre 1996, n. 545 e dalla legge del 23 dicembre 1996 n. 650.

Accanto alle innovazioni relative ai meccanismi di valutazione, anche i criteri di assegnazione delle sovvenzioni statali sono stati oggetto di modifica; il decreto n. 492/1998 stabilisce che il livello dei contributi per il teatro, la musica e la danza è stabilito per un periodo *triennale*, e sulla base di un programma di attività che copra lo stesso arco temporale; inoltre nel settore teatrale il livello delle sovvenzioni deve tenere conto del maggior livello qualitativo connesso con la *creazione contemporanea*, e nel settore della musica deve tenere conto degli aspetti qualitativi legati all'impegno di *giovani* musicisti, cantanti ed esecutori, nonché di orchestre giovanili e di istituzioni di alta formazione musicale (i relativi criteri saranno stabiliti in un regolamento del Ministero per i Beni e le Attività Culturali).

A completare le innovazioni relative all'assetto finanziario del settore dello spettacolo, va ricordata la legge 3 agosto 1998, n. 288, che ha dato avvio alla revisione della disciplina relativa all'*imposta sugli spettacoli*, delegando il governo¹ ad emanare entro sei mesi un provvedimento che abolisca l'imposta sugli spettacoli introdotta nel 1972 (escludendo tuttavia gli intrattenimenti musicali e le discoteche e ridenominandola "imposta sugli intrattenimenti"), e assoggetti i contribuenti prima sottoposti a tale tributo al regime ordinario dell'Imposta sul Valore Aggiunto, ridefinendo la struttura e i meccanismi di definizione della base imponibile, di controllo e di sanzione relativamente ad una serie di attività (essenzialmente lucrative) legate all'intrattenimento e al gioco.

1.4. Verso la privatizzazione delle istituzioni di spettacolo

Alcune importanti innovazioni riguardano specificamente la struttura giuridica e organizzativa di istituzioni del settore dello spettacolo. Sulla scia del decreto legislativo 29 giugno 1996 n. 367, che prevedeva la trasformazione degli *enti lirici* in *fondazioni di diritto privato* entro il mese di luglio del 1999, la trasformazione è stata anticipata con il decreto

¹ La sopracitata delega è stata esercitata con l'emanazione del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60

legislativo 23 aprile 1998, n. 134, che disciplina l'adozione dello statuto e la stima del patrimonio degli ex enti lirici ed istituzioni concertistiche, definendo l'assetto provvisorio degli organi delle nuove fondazioni, e bloccando gli eventuali aumenti della sovvenzione statale in caso di mancato raggiungimento di un contributo privato pari ad almeno il 12% dei finanziamenti statali per la gestione.

Il decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19 definisce la trasformazione della *Biennale di Venezia*, finora anch'essa ente autonomo di diritto pubblico, in persona giuridica privata denominata "società di cultura Biennale di Venezia", rilanciandone le attività e istituendo accanto ai tradizionali settori una nuova sezione danza.

Lungo lo stesso indirizzo è stata prevista, sempre con il decreto 29 gennaio 1998 n.20, la trasformazione dell'*Istituto Nazionale del Dramma Antico* da ente pubblico in persona giuridica di diritto privato, ridefinendone l'attività.

Si tratta di interventi finalizzati allo snellimento dei processi decisionali e, soprattutto, all'ampliamento delle fonti di finanziamento di queste istituzioni culturali, con la previsione di incentivi specifici per il finanziamento da parte di imprese private che possono, entro certi limiti, partecipare alla definizione delle strategie culturali di queste istituzioni.

1.5. Le infrastrutture teatrali e cinematografiche

Un importante campo di sostegno dell'offerta e della domanda di spettacolo sul quale il legislatore è intervenuto nel periodo considerato è quello della dotazione di infrastrutture teatrali e cinematografiche; tali interventi possono conseguire da una parte una più efficace organizzazione dell'offerta, attraverso il decentramento dei processi decisionali relativamente all'apertura di nuove sale e alla riapertura di sale chiuse o inagibili e la liberalizzazione delle autorizzazioni, dall'altra possono contribuire al riequilibrio territoriale tra le grandi aree del paese, delle quali il Mezzogiorno risulta a tutt'oggi sottodotato in confronto alle altre aree e rispetto al volume potenziale della propria attività.

Viene così modificata la procedura di accertamento dei requisiti tecnici per la concessione dell'autorizzazione all'apertura di sale cinematografiche, con il decreto 29

settembre 1998, n. 391 che demanda tale decisione a livello di organi provinciali (commissioni provinciali di vigilanza, prefetto), richiedendo l'autorizzazione dell'autorità nazionale soltanto per la costruzione, la trasformazione o l'ampliamento di sale con un numero di posti superiore a 1.300.

Il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, inoltre, consente l'utilizzo delle *sale cinematografiche* per spettacoli misti (quelli che comprendono in un unico programma proiezioni cinematografiche e rappresentazioni teatrali di arte varia), abrogando l'art. 32 della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

Quanto alle sale teatrali la legge n. 444 del 15 dicembre 1998 integra la normativa esistente per favorire la riapertura di immobili adibiti a teatro e per attività culturali, (legge 23 maggio 1997, n. 135), definendo il livello di spesa per il prossimo triennio (18 miliardi per il 1998, e 10 miliardi sia per il 1999 che per il 2000 aggiuntivi rispetto al FUS), da destinare al *Fondo speciale per la riapertura dei teatri*.

1.6. Gli interventi di settore

In campo *cinematografico*, oltre ai provvedimenti - di cui si è detto - tendenti a portare a termine la razionalizzazione delle Commissioni consultive, va segnalata una rinnovata attenzione nei confronti dei cortometraggi, che vengono inclusi tra i potenziali beneficiari del Fondo di sostegno per i film di particolare valore culturale (c.d. art. 8), a norma del decreto 30 giugno 1998, nonché tra i destinatari dei premi di qualità, in misura massima di venti per un importo di 25 milioni ciascuno (decreto 3 settembre 1998).

Il decreto 8 aprile 1998, n. 163 istituisce il pubblico registro per la cinematografia pre l'iscrizione di tutte le opere cinematografiche prodotte, importate o distribuite nel territorio italiano, in attuazione dell'art. 22 del decreto legislativo n. 26/1994.

Particolare importanza riveste inoltre, sul piano del sostegno finanziario della *musica* e della *prosa*, il decreto del 6 giugno 1998 n. 253 che disciplina il *contributo in conto interessi* relativi ai finanziamenti concessi su sovvenzioni statali ad attività musicali e teatrali di prosa, consentendo la riduzione dei costi dell'indebitamento bancario a carico dei produttori. Inoltre, il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492 estende l'accesso al